

telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it
codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150

Comunicazione interna n. 177
del 19/05/2020

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI

Oggetto: conclusione dell'anno scolastico sulla base di quanto previsto dalle ordinanze ministeriali 10/2020 e 11/2020

Nella precedente comunicazione interna n. 171 ho chiarito come fosse necessario attendere le ordinanze del Ministro dell'Istruzione per avere indicazioni ufficiali e articolate sulla conclusione di questo anno scolastico.

Le ordinanze sono state pubblicate il 16 maggio, e confermano quasi integralmente le previsioni formulate nella precedente comunicazione.

Ne propongo qui una sintesi, indicando tra parentesi gli articoli di riferimento:

- è competenza del collegio dei docenti integrare, se necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti esplicitati nel piano triennale dell'offerta formativa; dell'eventuale integrazione deve essere data comunicazione agli utenti attraverso la pubblicazione sul sito (art. 2 comma 2 OM 11/2020);
- i consigli di classe, in sede di scrutinio, valuteranno "sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza" (art. 4 comma 2);
- gli studenti sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di valutazioni insufficienti per una o più discipline; le valutazioni insufficienti vengono registrate nella verbalizzazione dello scrutinio e nel documento di valutazione ("pagella") (art. 4 comma 4);
- per medie inferiori a 6 viene attribuito, nelle classi terze e quarte, un credito scolastico pari a 6 punti (art. 4 comma 4) ;
- il collegio docenti potrà decidere, nel prossimo anno scolastico 2020/21, criteri per integrare negli scrutini finali i crediti attribuiti nell'anno 2019/20, in particolare per gli studenti ammessi con insufficienze (art. 4 comma 4);
- per gli studenti ammessi alla classe successiva con insufficienze il consiglio di classe predispone, dopo lo scrutinio, un "piano di apprendimento individualizzato" "in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento" (art. 4 comma 5); questo documento, che riprende i contenuti già previsti nel nostro Istituto per la lettera che accompagnava l'attribuzione di debiti formativi, deve essere allegato al documento di valutazione ("pagella"), con modalità che verranno rese note;
- uno studente può non essere ammesso alla classe successiva solo se:
 - i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo;

telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it
codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150

- l'assenza di elementi di valutazione non sia imputabile "alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche";
- tale situazione si sia già verificata e sia stata documentata nel primo trimestre;
- la decisione venga assunta all'unanimità (art. 4 comma 6);
- la valutazione degli studenti per i quali sia stato predisposto un PEI o un PdP avviene sulla base di tali documenti e del loro eventuale adattamento alla situazione di didattica a distanza; nel caso si debba predisporre un piano di apprendimento individualizzato questo rappresenterebbe un'integrazione dei documenti stessi (art. 4 comma 5);
- sono ammessi a sostenere l'esame di Stato tutti gli studenti iscritti alle quinte, "anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2" del D.L.vo 62/2017, ovvero: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI; c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro; d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento (art. 3 comma 1 OM 10/2020);
- il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta (art. 10 comma 1);
- durante lo scrutinio finale si provvede, per le sole classi quinte, a ricalcolare il punteggio anche delle classi terza e quarta sulla base delle nuove tabelle (art. 10 comma 2);
- i PCTO (ex alternanza scuola/lavoro) concorrono alla valutazione delle discipline coinvolte e a quella del comportamento, e in questo modo contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art. 10 comma 4);
- l'esame di Stato consisterà nel solo colloquio, che si articolerà come segue:
 - discussione di un elaborato riguardante le discipline di indirizzo già individuate come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell'elaborato è coerente con queste discipline. L'argomento è assegnato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno;
 - discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e previsto nel documento del consiglio di classe;
 - analisi, da parte del candidato, di un materiale scelto dalla commissione (in alternativa un testo/un documento/un'esperienza/un progetto/un problema che

telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it
codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150

solleciti la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti diverse discipline e possibili rapporti interdisciplinari);

- esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
- accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (art. 17 comma 1);
- il colloquio dovrà avere la durata complessiva indicativa di 60 minuti (art. 17 comma 3).

I testi completi delle ordinanze sono reperibili sul portale del Ministero, all’indirizzo <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita>.

Mi è stato segnalato in più occasioni e in modo crescente, da docenti e utenti, il diffuso affaticamento determinato dalla sperimentazione della didattica a distanza, aggravato dai disagi personali che abbiamo vissuto, in alcuni casi in modo pesante.

Mi sembra per questo opportuno:

- sottolineare come la scelta operata dal decisore politico, al di là della condivisione o meno di ciascuno di noi,
 - escluda che eventuali valutazioni insufficienti determinino non ammissioni o sospensioni di giudizio,
 - sposti al prossimo anno scolastico la gestione dei mancati o inadeguati apprendimenti,
 - suggerisca quindi di evitare la “corsa al recupero” che ha spesso caratterizzato le ultime settimane di lezione;
- ribadire le indicazioni già fornite ai docenti, anche sulla base di analoghe indicazioni del Ministero dell’Istruzione, con la comunicazione interna a loro riservata n. 151;
- ribadire in particolare l’opportunità che le attività in connessione diretta (in modalità chat, audio o audiovideo) non occupino interamente il monte ore previsto per la disciplina, per evitare sia eccessive permanenze davanti a un videoterminale sia sovrapposizioni con altri componenti della famiglia impegnati in didattica a distanza o smart working.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dario D’Andrea